PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

ATTESTATI DI APPROVAZIONE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Attestato n. 47/3 di approvazione Deliberazione di G.R.C. N. 2372 del 22 dicembre 2004 - Sentenza n. 1535/03 della Corte di Appello di Napoli - Sezione lavoro relativa alla causa tra Regione Campania e A.R.I.C.A. Coldiretti: proposta al Consiglio regionale per il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio, pari ad euro 1.239,50, derivante dalla sentenza suddetta".



Il Presidente

Attestato n. 47/3

ATTESTA

che nella seduta tenutasi in data 20 aprile 2006 il Consiglio regionale della Campania ha approvato, con votazione a maggioranza, la proposta della Giunta regionale n. 2372 del 22 dicembre 2004 avente ad oggetto "Sentenza n. 1535/03 della Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – relativa alla causa tra Regione Campania e A.R.I.C.A. Coldiretti: proposta al Consiglio regionale per il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio, pari ad euro 1.239,50, derivante dalla sentenza suddetta".

Si allega testo.

Alessandrina Lonardo

69050

ATTIVITA' AMM.VA

REG. GEN. N. 515 /II

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

DR. ROBERTO DE LISO



Deliberazione N. 23/2

Presidente Bassolino Assessore Anzalone

Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primaric AGC Bilancia Ragioneria e Tributi Settore: SIRCA

Gestione Entrate e Spese

Il Segretefic Générale

Dott. Roberto de Viso Regione Campania

GIUNTA REGIONALED

SEDUTA DEL 22 DIC. 2004

Giunta Regionale della Campania PER COPIA DNEORME

IL SEGRETAKIO/OZLVA GIUNTA (D.ssa/Sanja Grancati)

PROCESSO VERBALE

Oggetto: SENTENZA N. 1535/03 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZIONE LAVORO - RELATIVA ALLA CAUSA TRA REGIONECAMPANIA E ARICA COLDIRETTI: PROPOSTA AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL "DEBITO FUORI BILANCIO" PARI A EURO 1.239,50, DERIVANTE DALLA SENTENZA SUDDETTA.

1) PRESIDENTE		Antonio	BASSOLINO	ASSENTE CONSIGLIO REGIONALE
2)	VICE PRESIDENTE	Antonio	VALIANTE	DELLA CAMPANIA
3)	cc	Gianfranco	ALOIS	-3 GEN. 2005
4)	66	Luigi Gesù	ANZALONE	PROT.
5)		Teresa	ARMATO	
6)	cc ·	Adriana	BUFFARDI	ASSENTE
7)	"	Ennio	CASCETTA	<u> </u>
8)	66	Marco	DI LELLO	
9)		Maria Fortuna	INCOSTANTE	ASSENTE
10)	66	Luigi	NICOLAIS	ASSENTE
11)	66	Luigi	NOCERA	
12)	66	Rosalba	TUFANO	
	Segretario	Santa	BRANCATI	

L'Assessore Anzalone relaziona sulla proposta congiunta IL PRESIDENTE BASSOLINO E L'ASSESSORE ANZALONE

alla strequa dell'istruttoria compiuta dal Settore, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del Settore

PREMESSO che:

 il Sig. Guerriero Francesco, con ricorso del 20.04.1999 presentato al Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro, chiedeva, ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 7/1985, all'Associazione Regionale di Informazione e Consulenza in Agricoltura (A.R.I.C.A.) – Coldiretti, di cui all'epoca era dipendente a tempo pieno, la corresponsione degli stipendi non ancora corrisposti con vittoria delle spese di giudizio;

 nella causa introdotta con il ricorso del 20.04.1999 dal summenzionato ricorrente, iscritta al ruolo con il n. 4367/1999, si costituivano sia la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Cennamo, dell'Area Generale di Coordinamento (A.G.C.) Avvocatura - Settore Contenzioso Civile e Penale, sia l'A.R.I.C.A. Coldiretti, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Angela Giovanna Ricchizzi;

nella causa *de qua*, all'udienza discussa il 22.12.2000, il giudice del Tribunale – Sezione Lavoro di Napoli, dott. Paolo Landi emetteva sentenza, che provvedeva come di seguito specificato:

dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti;

condannava l'A.R.I.C.A. Coldiretti al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquidava in complessivi £1.420,26;

compensava tra il ricorrente e la Regione Campania le spese legali;

condannava la Regione Campania al pagamento delle spese legali in favore dell'A.R.I.C.A. Coldiretti, spese che liquidava in complessivi €1.239,50, di cui €619,75 per diritti, oltre IVA e CPA;

CONSIDERATO che la Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Cennamo dell'Avvocatura regionale, con ricorso del 28.11.2001 avanzava appello avverso la sopra richiamata sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli del 22.12.2000, deducendo il difetto di giurisdizione del G.O. e, nel merito, la mancanza di qualsiasi responsabilità diretta della Regione, stante la piena autonomia gestionale ed amministrativa dell'A.R.I.C.A. Coldiretti;

CONSIDERATO, altresì, che si costituiva anche l'A.R.I.C.A. Coldiretti, spiegando appello incidentale e chiedendo, innanzitutto, la correzione degli errori materiali contenuti nell'impugnata sentenza, nonché la riforma della medesima impugnata sentenza, concludendo per la condanna della Regione al pagamento delle spese anche in favore del Guerriero, che, invece, non si costituiva in tale causa di appello;

PRESO ATTO che la suddetta causa civile, iscritta al n. 2638 dell'anno 2001 del ruolo generale del lavoro, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli è stata decisa nell'udienza del 14.05.2003 con sentenza n. 1535, che ha confermato integralmente nel merito l'impugnata sentenza di primo grado ed ha provveduto compensando le spese del grado; CONSIDERATO, peraltro, che copia della summenzionata sentenza n. 1535/2003, passata in giudicato ed in forma esecutiva, in uno con la copia della sentenza di I grado del Tribunale di Napoli, è stata notificata alla Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., in data 27.09.2004;

VISTA la nota, prot. n. 768427 del 5.10.2004 con la quale il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura ha trasmesso all'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale-Centro Provinciale di Informazione e Consulenza in Agricoltura (S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A.) di Napoli le copie delle suddette sentenze di I e II grado, già notificate alla Regione Campania, come sopra accennato, in forma esecutiva dalla contro parte in data 27.09.2004;

VISTA la nota, prot. n. 801540 del 14.10.2004 con la quale lo S.T.A.P.A.-Ce.P.I.C.A. di Napoli ha trasmesso al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Copsulenza

MAINTENNE COPP. CONFORME ALL PRICES.

1. SEGNETARIO GENERA P. P. SEGNETARIO GENERAL P. SEGNETARIO

in Agricoltura (Se.S.I.R.C.A.) la summenzionata nota del Settore Contenzioso Civile e Penale con allegate le due sentenze de quibus, poiché ai sensi delle Leggi regionali n. 7/1985 e n. 11/1991 la gestione dei rapporti tecnico-finanziari con le Associazioni Regionali per l'Informazione e la Consulenza in Agricoltura (A.R.I.C.A) rientra appunto tra le competenze del Settore S.I.R.C.A.;

CONSIDERATO che dal 27.09.2004, data della sopra citata notifica, decorreva il termine dilatorio di gg. 120 previsto dalla legge per la intrapresa di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione in caso di omessa liquidazione al creditore

CONSIDERATO, quindi, che per evitare un ulteriore aggravio di spesa per l'Amministrazione Regionale il Se.S.I.R.C.A. ha predisposto il Decreto Regionale Dirigenziale n. 516 del 23.11.2004 di impegno e liquidazione della somma di €1.239,50 à favore dell'A.R.I.C.A. Coldiretti, giusto sentenza n. 1535/03 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro:

CONSIDERATO, peraltro, che la succitata spesa emergente di €1.239,50 è stata imputata sull'U.P.B. n. 2.76.181 e sul capitolo n. 3015 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, approvato con Legge Regionale n. 9 del 12 novembre 2004, pubblicata sul B.U.R.C. n. 55 del 16 novembre 2004;

VISTA la Legge Regionale 30.04.2002, n. 7;

RITENUTO che l'obbligazione al pagamento della somma complessiva di €1.239,50 a favore dell'A.R.I.C.A. Coldiretti, derivante dalla sentenza n. 1535/03 della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro, debba considerarsi, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 7 del 30.04.2002, "Debito fuori bilancio";

CONSIDERATO, altresì, che detto art. 47 della L.R. 30.04.2002 n. 7, prevede che il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, sia effettuato dal Consiglio Regionale:

CONSIDERATO, quindi, che il debito di cui trattasi, derivante dalla citata sentenza, possa essere riconosciuto legittimo dal Consiglio Regionale;

RITENUTO, pertanto, opportuno richiedere con la presente Deliberazione al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "Debito fuori bilancio", determinato esattamente in €1.239,50, ai sensi di quanto disposto dalla sentenza n. 1535/03 della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro;

Propongono e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

di proporre al Consiglio Regionale la richiesta del riconoscimento della legittimità del "Debito fuori bilancio" quantificato in €1.239,50, a favore dell'A.R.I.C.A. Coldiretti, ai sensi di quanto disposto dalla sentenza n. 1535/03 della Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro;

di inviare la presente Deliberazione all'A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario ed all'A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi per le competenze attribuite a tali Aree dalla L.R. n. 11/91.

Il Segretatio - Brancati

Giunta Regionale della Campania PER COPIA CONFORME

KLVA GIUNTA

Kegionale della Area Generale di Coordinamento Settore Contenzioso Civile e Penale 4002/01 CC

(che si prega di citare nella risposta) Regione c/Guerriero Francesco e A.R.I.C.A. Coldiretti

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2004. 0768427

del 05/10/2004 ore 11,44

Dest.: Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura

e C.E.P.I.C.A. Napoli XXXV/1/1 Fascicolo:

Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura

A.G.C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO.


SETTORE TECNICO AMM.VO PROVINCIALE AGRICOLTURA E C.E.P.I.C.A. CENTRO DIREZIONALE – ISOLA A/6 **NAPOLI**

Con riferimento all'oggetto, si rimette copia della sentenza n. 1535/03, notificata in forma esecutiva dalla c/parte in data 27/09/2004, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia con cui il Giudice di prime cure, pur condannando l'ARICA alle spese di lite in favore del ricorrente, ha altresì statuito il diritto della medesima ARICA alla parziale rifusione (lire 2.400.000) delle spese predette da parte della Regione.

Ciò posto, nel rappresentare che dalla data della cennata notifica decorre il termine dilatorio di gg. 120 previsto dalla legge per la intrapresa di azioni esecutive nei confronti della P.A., si chiede di voler adottare il consequenziale provvedimento di liquidazione del dovuto.

All. ut supra.

ite del Settore



R.G. 2638/2001

29579

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - Sezione Lavoro - composta dai magistrati:

dott.

TT Am

Alfonso Oliva

Presidente

dott

Vittorio Nobile

Consigliere rel.

dott.

Carla Musella

Consigliere

nella udienza del 14-5-2003, ha pronunciato la seguente

SENTENZA,

nella causa civile iscritta al n. 2638 dell'anno 2001 del ruolo generale del lavoro,

TRA

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa <u>dall'avv. Gaetano Cennamo</u>, dell'Avvocatura Regionale, con il quale el.te domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81

12681

Appellante

Ε

A.R.I.C.A. – COLDIRETTI, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Angela Giovanna Ricchizzi, presso cui el.te domicilia in Portici alla via Libertà necessaria.

Appellata

NONCHE'

Caracciolo n. 15, presso gli avv.ti Carlo Russo GIUNTA REGIONA E DELLA CAMPANIA

Caracciolo n. 15, presso gli avv.ti Carlo Russo GIUNTA REGIONA E DELLA CAMPANIA

Settore Contentioso Civile e Penale

NAPOLI 2 SEI 2004



Appellato 3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 28-11-2001 la Regione Campania ha avanzato appello avverso la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli del 22-12-2000, con la quale, sul ricorso proposto in data 20-4-99 da Guerriero Francesco nei confronti della ARICA e della Regione Campania (relativo agli stipendi dall'inizio del 99 non corrisposti), era stata dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti ed era stata condannata essa Regione al pagamento delle spese in favore dell'ARICA, con contestuale condanna dell'ARICA al rimborso delle spese in favore del Guerriero e con compensazione delle spese stesse tra quest'ultimo e la Regione.

In particolare la Regione ha dedotto il difetto di giurisdizione del G.O., data la natura discrezionale del contributo in conto capitale de quo ai sensi della l.r. n. 7/85 e succ. mod., nonché la ultrapetizione "atteso che nessuna specifica domanda è stata formulata dall'ARICA nei confronti della Regione" e, nel merito, la mancanza di qualsiasi responsabilità diretta della Regione, stante la piena autonomia gestionale ed amministrativa della ARICA.

Si è costituita, quindi, dal canto suo, la "A.R.I.C.A. -Coldiretti", spiegando appello incidentale e chiedendo, innanzitutto, la correzione degli errori materiali contenuti nella impugnata sentenza, con la esatta indicazione della "A.R.I.C.A. - Coldiretti", laddove erroneamente è indicato "A.R.I.C.A." e "A.R.I.C.A. - Confagricoltura". In particolare, poi, la appellante incidentale ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza nel punto in cui essa è rimasta soccombente (sulle spese concludendo, quindi, per la condanna della Regione al pagamento delle spese anche in favore del Guerriero.

Il Guerriero non si è costituito.



Nell'udienza del 14-5-2003 la causa è stata decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va accolta la richiesta di correzione dell'impugnata sentenza avanzata dalla appellante incidentale in ordine alla esatta denominazione di essa associazione (A.R.I.C.A. - Coldiretti"), come risulta dalla memoria di costituzione di primo grado e dalla documentazione depositata e come, del resto, non è affatto contestato in appello.


Per il resto, va, invece confermata la decisione di primo grado (così respingendosi entrambi gli appelli).

Øsserva innanzitutto la Corte che, a ben vedere, la pronuncia di cessazione della materia del contendere non è stata oggetto di specifica impugnativa né da parte della appellante principale né da parte della appellante incidentale.

Vero è che la Regione ha dedotto il difetto di giurisdizione del G.O. ma è pur vero che nelle conclusioni la stessa ha chiesto che la Corte "voglia accogliere il gravame...e, per l'effetto, condannare gli appellati, in solido, tra loro o ciascuno per quanto di ragione, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio", in tal modo incentrando il proprio interesse ed il devolutum soltanto sulle spese.

Orbene, se si pensa, che la pronuncia di I grado (di cessazione della materia del contendere) non è entrata nel merito, essendosi limitata a riscontrare la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito, a causa dell'avvenuto pagamento degli stipendi richiesti (di guisa che è stata soltanto esaminata la cosiddetta soccombenza virtuale, ai fini della pronuncia sulle spese - v. Cass. I 9-4-1997 n. 3075, Cass. S.U. 9-7-1997 n. 6226), in mancanza di uno specifico appello sul punto ogni questione sollevata in questo grado dovrebbe essere esaminata soltanto nell'alveo delimitato dal primo giudice (ed ai soli relativi fini delle spese).

SEGIONE C



In ogni caso, seppure voglia intendersi l'appello della Regione come inteso alla riforma anche della declaratoria di cessazione della materia del contendere, non sembra alla Corte che possa condividersi la tesi dell'appellante principale nella fattispecie concreta.

Dinampund Country

Ed invero, una volta che il finanziamento de quo è stato riconosciuto ed anche effettuato dalla Regione in favore della associazione beneficiaria (dato pacifico e documentato), non essendovi, per altro, neppure questione alcuna in ordine al quantum, appare evidente che non è più in discussione alcuna discrezionalità, di guisa che anche la questione della giurisdizione resta assorbita dalla presa d'atto della vicenda successiva che ha determinato la declaratoria della cessazione della materia del contendere (la quale non costituisce pronuncia di merito).

Così stando le cose, quindi, ritiene la Corte che giustamente il primo giudice ha condannato la associazione alle spese in favore del lavoratore, essendo la stessa, comunque, unica e diretta responsabile del pagamento delle retribuzioni nei suoi confronti. E giustamente ha condannato la Regione al rimborso delle spese stesse in favore della associazione, in considerazione del documentato e pacifico ritardo riguardante il riconosciuto finanziamento, nonostante, per altro, i precisi termini previsti dalla legge regionale citata (v. art. 11).

Né, infine, può parlarsi di ultrapetizione sia perché era ed è in discussione il solo regime delle spese, sia, perché, a ben vedere la A.R.I.C.A. Coldiretti, nel costituirsi in I grado, aveva anche chiesto espressamente di "riconoscere la piena ed esclusiva responsabilità della Regione Campania per i ritardi nell'accredito ..del contributo per l'anno 1999 e del conseguente ritardato pagamento delle retribuzioni al ricorrente. Con vittoria di spese e competenze."

COPA CONFORM

L SEGRETAR

DR. ROBERT

Regione

Va, pertanto, confermata l'impugnata sentenza (come sopra preliminarmente corretta).

Da ultimo la soccombenza reciproca e motivi di equità inducono a compensare le spese ulteriori tra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- conferma l'impugnata sentenza, previa correzione della stessa con la esatta indicazione della "A.R.I.C.A. – Coldiretti", laddove erroneamente è indicato "ARICA" e "ARICA-Confagricoltura";
- compensa le spese del grado.

Napoli 14-5-2003

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE



Il Segretario Generale Dott Roberto De Viso CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO OGGI
28 MAG. 2003

IL CANCELLERE



17436



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

FRIBUNALE DI N Xerografia: GRATIS (art. 10 L. 11/8/73 n. 533)

Il giudice del TRIBUNALE - Sezione Lavoro di Napoli Dott. Paolo Landi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa N. 436**≰**\1999

all'udienza di discussione del 22-12-2000

TRA

TRIBUNALE DUNAPOLI AUNADI -

Xerograde: GRATIS

Guerriero Francesco elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Caracciolo 15 presso l'avv. Carlo Russo e Laura Laudadio difende

che lo rappresenta e

E

A.R.I.C.A. Confagricoltura in persona del suo legale rappresentante p.t. ifeso dall'avv. Concetta Angela Giovanna Ricchizzi

19482

NONCHE'

Regione Campania in persona del suo legale rappresentante p.t. difesa dall'avv. tano Cennamo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 20-4-1999 il ricorrente in epigrafe, premesso che era dipendente dell'associazione convenuta a tempo pieno ed impegnata nell'attività di consulenza in favore degli associati; che l'U.E. aveva finanziato per i primi anni tale formazione ed in attuazione della normativa comunitaria era stata emanata in Campania la legge regionale N° //1985 che disciplinava le figure professionali come quella rivestita dal ricorrente; che le leggi regionali imponevano alle Regioni l'obbligo di predeterminare le retribuzioni dei singoli dipendenti e di finanziare il relativo pagamento che avveniva attraverso l'ARICA; che. nel corso del 1999. la Regione Campania non aveva ancora approvato il programma di attività previsto dalle leggi regionali nel quale erano, tra l'altro, stabiliti gli importi annuali da corrispondersi ad ogni singolo dipendente ; che non era stato versato pertanto alcuno stipendio dall'inizio dell'anno in corso ONE CAMPANA

PHOE. DUPLICATOR Xerografia: Napoli.





Il Segretario Generale Dott.Roberto De Liso

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva, anche in via cautolare, la condenda delle convenute alla corresponsione degli stipendi non corrisposti, con vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva la Regione Campania la quale eccepiva la nullità della domanda per indeterminatezza della pretesa , il difetto di giurisdizione del giudice adito ; eccepiva che in data 30-3-1999 la giunta regionale aveva approvato il programma annuale di attività predisposto dall'ARICA Coldiretti e che era stato attuato il finanziamento per l'importo di L. 838.162.000 . Concludeva quindi la Regione Campania chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio .

Si costituiva altresì l'A.R.I.C.A. Confagricoltura la quale eccepiva che unico responsabile del ritardato pagamento doveva considerarsi la Regione Campania la quale, pur avendo approvato il programma di attività dell'ARICA, soltanto in data 18-5- 1999 aveva provveduto all'accredito materiale delle somme, la cui prima "tranche", ai sensi della legge regionale regolante la materia, doveva invece versarsi entro il 31- gennaio di ciascun anno. Concludeva quindi l'ARICA chiedendo il rigetto della domanda con vittoria delle spese del giudizio.

Il giudice, acquisiti agli atti i documenti prodotti, all'odierna udienza decideva la causa dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È pacifico (si vedano le dichiarazioni della parti nel corso della fase cautelare) che una volta pervenuta la prima parte del contributo regionale. gli stipendi arretrati siano stati corrisposti ai dipendenti dell'A.R.I.C.A. e quindi non è contestato che tra le parti sia ormai cessata la materia del contendere: nessuna altra domanda è stata proposta nel corso del giudizio e quindi resta soltanto da stabilire il regime delle spese legali.

Al riguardo, considerando che il ricorrente è pubblico dipendente (e quindi ha diritto di ricevere uno stipendio mensile regolarmente corrisposto) e che la Regione Campania nulla ha eccepito riguardo all'impossibilità dedotta dalla convenuta ARICA di poter, con propri fondi, corrispondere le retribuzioni periodiche ai propri dipendenti, indipendentemente dal versamento dei contributi regionali, resta da accertare se il ritardo con il quale la Regione ha approvato le delibere di finanziamento erogando i predetti contributi per il 1999 sia da considerarsi o meno giustificato.

Al riguardo . occorre rilevare che . ai sensi della legge regionale 3-1-1985 N° 7 , art. 11 , per i contributi annuali da versare alle associazioni agricole , per la realizzazione dei programmi annuali di attività. (compresi i contributi di spesa per i divulgatori agricoli quali il ricorrente) sono previste delle scadenze temporali ben definite (comma 12) che mal si conciliano con la pretesa discrezionalità (sia sull'"an debeatur" che sul "quando") rivendicata dalla convenuta Regione .

Quest'ultima, poi, non ha dimostrato che l'Associazione ARICA abbia presentato con ritardo il programma di attività ai fini del finanziamento né ha addotto altre



giustificazioni in relazione all'erogazione in ritardo (oltre il 31-1-1999) della prima parte (il 35%) del contributo.

Tuttavia, non risultando il ricorrente dipendente della Regione Campania egli non aveva possibilità di richiedere direttamente alla stessa il versamento degli stipendi; pertanto, la domanda deve considerarsi fondata nei confronti dell'ARICA, la quale, a sua volta, ha chiesto accertarsi il riconoscimento della piena responsabilità della Regione riguardo al tardivo pagamento degli stipendi. Quindi, dichiarata cessata la materia del contendere, l'ARICA dovrà corrispondere le spese legali in favore del ricorrente e la Regione Campania dovrà corrispondere le spese legali all'ARICA, il tutto come liquidato in dispositivo.

P.O.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli , definitivamente pronunciando nella causa introdotta con ricorso del 20-4-1999 dal ricorrente in epigrafe nei confronti di ARICA e Regione Campania così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti e condanna l'A.R.I.C.A. al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in complessive L. 2./50.000 di cui L. 1.200.000 per diritti, oltre IVA e CPA , compensa tra la ricorrente e la Regione Campania le spese legali. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese legali in favore dell'ARICA , spese che liquida in complessive L. 2.400.000 di cui L. 1.100.000 per diritti, oltre IVA e CPA .

Così deciso in Napoli il 22-12-2000

Gindica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
DR.ROBERTO DE LISO

Il Segretafio Generale Dott.Roberto De Liso





TRIBUNALE DI NAPOLI

数据人类的现在分词,以通过的现在分词形成特别的。

Constitue as a compared data a discreta di constitue de obtaining so secret of methors in ecocousions if present in the 1990 in what Ministrio di darvi aggistenza e o tutti gli Ufficiali della Porza Putata di concernarel quando ne sisno isgalmente richieste.

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria della esi l'odure

Circon Javiele di Napoli, si rilescia in forme esecutivo a richinsta di · Kirchizzi & Presc. (Du Pu caro) Magoli,

IL CANOSELIERE

Ad istanza dell'Aux. Concera Ampela Giovanna Riechizzi, proc. costituto per l'A.R.i.C.A.-COLDIRETTI, A notifichi, per legale scienza e adopni effecto de legge, copore Acuteurs d'Appello passata in gruodicato in uno con la prentenza di 1º grado del Trib de Napoli pormula escentiva, alla REGIONE CAMPANIA, in persona munito di formula escentiva, del lepale rappete j.t., con sede in Napol alla via S. Lucra, m. 81.

Lach you Honemmesen feresa

A mani del Dott. funzionario qualificatosi preposto per la ricezione dagli atti 2 7 SET 2004 UFFICIALS STUZ Maria



COPIA CONFORME AL IL SEGRETARIO GENERALE DR.ROBERTO DE LISO